

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.3227659
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

SEZ. IV QUATER – R.G.N. 8358/2024

MOTIVI AGGIUNTI

Per

Prof.ssa MIRASOLO CATERINA, nata a Castelvetro (TP), il 12.3.1969 (Codice Fiscale: MRSCRN69C52C286J), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), elett.te domiciliata presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.3227659 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Giunta Luigia Maria Rita Angela e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

a) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (*doc. n. 1 motivi aggiunti*), con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di

dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e della relativa graduatoria allegata;

b) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2187 del 9 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (**doc. n. 2 motivi aggiunti**) con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e della relativa graduatoria allegata;

c) dell'Avviso DGPER n. 124319 del 9 agosto 2024 recante *“Assegnazione ai ruoli regionali”* (**doc. n. 3 motivi aggiunti**) ove, per i candidati utilmente collocati nella graduatoria, venivano fornite indicazioni sull'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;

d) della nota DGPER prot. 118636 del 31 luglio 2024, recante *“Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017”* (**doc. n. 4 motivi aggiunti**) con la quale sono stati valutati i titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al Corso – Concorso e del relativo elenco allegato;

e) della valutazione dei titoli della ricorrente effettuata dalla Commissione Esaminatrice all'uopo preposta e/o di tutti gli atti e i verbali inerenti a siffatta valutazione nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore alla ricorrente rispetto all'effettivo possesso dei titoli dalla stessa dichiarati;

f) dell'Avviso n. 106890 del 12 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (**doc. n. 5 motivi aggiunti**) recante *“Avviso produzione titoli non autocertificabili DM 8 giugno 2023, n. 107”*;

g) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

h) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;

i) dell'elenco degli idonei;

j) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

nonché

di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e, segnatamente:

“a) in parte qua, degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata

per dirigenti scolastici recante la modalità di partecipazione a detto corso e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

*b) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 (**doc. n. 1 ricorso principale**) recante “ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107”, nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio di 8.0 e non il maggior punteggio di 8.6 in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;*

*c) ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023 (**doc. n. 2 ricorso principale**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;*

d) del punteggio di 8.0 attribuito alla odierna ricorrente in relazione a tale prova e non il maggior punteggio di 8.6, in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nel presente atto;

e) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di alcuni con formulazione erronea, ambigua o comunque inesatta e, in particolare i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, attribuisce alla ricorrente il punteggio di 8.0, sufficiente al superamento della stessa, ma che, comunque, poteva essere superiore ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di prova, pari a 8.6;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ad attribuire un punteggio maggiore alla ricorrente e nella misura di punti 8.6.”

FATTO

1. L'odierna parte ricorrente, in data 6 maggio 2024, ha partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023).

Tale procedura è stata bandita per porre rimedio al contenzioso generato a seguito delle irregolarità verificatesi nel concorso ordinario del 2017. Il Legislatore, più precisamente, ha riservato tale nuova procedura a coloro che, non avendo superato la prova scritta o la prova orale del concorso svoltosi nel 2017, avevano impugnato – come l'odierna ricorrente – gli atti di esclusione e che avevano un ricorso pendente alla data di entrata in vigore della norma di “sanatoria”.

Gli esiti della prova scritta sono stati comunicati giusta Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 (*cfr. doc. n. 1 ricorso principale*).

La ricorrente vedeva attribuirsi, dapprima il punteggio di 7.9; poi, a seguito di una rettifica in merito alla errata formulazione del quesito n. 61, il punteggio di 8.0 (*cfr. doc. n. 3 ricorso principale*).

Tuttavia, oltre al predetto quesito rettificato in autotutela dall'Amministrazione, sono emerse diverse domande dal contenuto erroneo, ambiguo o comunque inesatto, che hanno determinato una penalizzazione della ricorrente in termini di punteggio, il quale è stato sufficiente al superamento della prova, ma, comunque, inferiore a quanto sarebbe dovuto essere ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti.

2. Poiché tale aspetto risulta rilevare ai fini del collocamento nella graduatoria finale e, di conseguenza, in relazione all'attribuzione delle diverse sedi di presa di servizio, parte ricorrente ha presentato ricorso dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale (R.G.N. 8358/2024)

sollevando svariate censure, volto – per l'appunto – a vedersi riconosciuto il maggiore punteggio derivante dal riconoscimento dell'erroneità dei quesiti censurati.

3. Successivamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota DGPER prot. 118636 del 31 luglio 2024 (*cf. doc. n. 4 motivi aggiunti*), ha pubblicato l'elenco contenente la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al Corso – Concorso e, parte ricorrente, vedendosi attribuito un punteggio di 12,50 punti, inferiore ai titoli dichiarati nella domanda, ha presentato, in data 2 agosto 2024, un'istanza di rettifica in autotutela all'Amministrazione, al fine di vedersi attribuire l'esatto punteggio dei titoli dichiarati nella domanda (*doc. n. 6 motivi aggiunti*).

4. In data 9 agosto 2024, con Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2187 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (*cf. doc. n. 2 motivi aggiunti*) è stata pubblicata la graduatoria generale nazionale della procedura concorsuale *de quo* la quale, poi, con successivo Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 (*cf. doc. n. 1 motivi aggiunti*), è stata rettificata e parte ricorrente si è collocata alla posizione n. 201.

5. Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2024, fissata per la discussione del ricorso principale, parte ricorrente – preso atto della pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'elenco contenente la valutazione dei titoli nonché della graduatoria finale del concorso, ha avanzato la richiesta di rinuncia alla domanda cautelare, al fine di poter proporre motivi aggiunti.

Pertanto, alla luce dell'illegittimità degli atti oggi impugnati, della valutazione dei titoli, della graduatoria, si rende necessario procedere ad apposita impugnativa con i presenti motivi aggiunti per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità della valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M.n. 138/2017 della ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa

applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Violazione del principio del merito - Disparità di trattamento - Contraddittorietà.

I.1. Con la presente censura si contesta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nel procedimento di valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali della ricorrente, di cui alla tabella A allegata al D.M.n. 138/2017 (*doc. n. 7 motivi aggiunti*), nell'ambito del Corso Concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 nonché, conseguentemente, la graduatoria finale, rettificata con Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 (*cfr. doc. n. 1 motivi aggiunti*).

Ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023, “(Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini)”, “3. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve:

- i. confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del 29 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nella originaria domanda di partecipazione;
- ii. dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nella originaria domanda di partecipazione: (..) h) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto; (..) 4. Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della

Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto”.

Il Decreto 3 agosto 2017, n. 138, recante “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*” si occupa della definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, della durata del corso di formazione dirigenziale, del tirocinio e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

La Tabella A allegata al summenzionato decreto (***cfr. doc. n. 7 motivi aggiunti***) definisce i criteri generali di valutazione dei titoli dei Corsi Concorsi per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, prevedendo l’attribuzione ai candidati di un tetto massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali, quelli di servizio e professionali.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che il punteggio all’esito della valutazione dei titoli di cui alla richiamata decretazione ministeriale assume un grande rilievo ai fini della valutazione finale e del conseguente posizionamento in graduatoria della ricorrente.

I.2. Ebbene, l’odierna ricorrente – che, ad ogni modo, ha comunque superato le prove previste collocandosi alla posizione n. 201 della graduatoria (***cfr. doc. n. 2 motivi aggiunti***) - intende contestare l’errata attribuzione del punteggio da parte dell’Amministrazione sia con riferimento alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti dalla sottoscritta alla data del 29 dicembre 2017 e dichiarati in domanda secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 3 del DM n. 107/2023 (***doc. n. 8 motivi aggiunti***) sia con riferimento ai titoli di preferenza, così da vedersi riconosciuto un maggiore punteggio, pari ad almeno 16,25 punti totali (che la potrebbe far scalare di diverse posizioni nella graduatoria finale), con conseguente illegittimità della selezione.

Si riportano di seguito i titoli culturali, di servizio e professionali, così come dichiarati in domanda dalla ricorrente (***cfr. doc. n. 8 motivi aggiunti***).

I.2.1 Quanto al computo del punteggio dei titoli culturali:

A		<u>Titoli Culturali</u>	Punteggio che avrebbe dovuto essere applicato
	A.1)	<p>Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione: <i>Titolo di studio: DIPLOMA DI LAUREA IN LETTERE – Indirizzo Classico Anno accademico di conseguimento: 2000/2001</i> <i>Data del conseguimento: 21/03/2001</i> <i>Istituzione: Università degli Studi di Palermo Luogo del conseguimento: Palermo</i></p>	Punti 2,00
	A.3)	<p>Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore Générale per il personale della scuola 31 marzo 2005:</p>	
		<p><i>Descrizione Diploma: Diploma di specializzazione biennale (120 CFU, 3000 ore) in “Metodologie psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare Linguistica della Scuola Secondaria”</i> <i>Anno accademico di conseguimento: 2013/2014</i> <i>Data del conseguimento: 14/02/2014</i> <i>Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti</i> <i>Istituzione: Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria</i> <i>Luogo del conseguimento: Reggio Calabria</i></p>	Punti 1,50
	A.3)	<p>Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005:</p> <p><i>Descrizione Diploma: Diploma di specializzazione biennale (120 CFU, 3000 ore) in “Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area disciplinare Linguistica della Scuola Secondaria”</i> <i>Anno accademico di conseguimento: 2015/2016</i></p>	Punti 1,50

		<i>Data del conseguimento: 04/02/2016</i> <i>Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti</i> <i>Istituzione: Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria</i> <i>Luogo del conseguimento: Reggio Calabria</i>	
	A.6)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti allo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere: Descrizione master: MASTER annuale di SECONDO Livello in "Formazione Dirigenti per la direzione e la gestione di Scuole e Istituzioni educative" (60 CFU, 1500 ore). Anno accademico di conseguimento: 2009/2010 <i>Data del conseguimento: 30/09/2010</i> <i>Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti</i> <i>Istituzione: Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria</i> <i>Luogo del conseguimento: Reggio Calabria</i>	Punti 3,00
	A.7)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti al profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. Descrizione master: MASTER annuale di PRIMO Livello in "Insegnare Italiano a Stranieri L2" (72 CFU, 1800 ore).	Punti 1,50
		Anno accademico di conseguimento: 2016/2017 <i>Data del conseguimento: 31/08/2017</i> <i>Area del conseguimento: Formazione degli insegnanti</i> <i>Istituzione: ICOTEA (Ente Accreditato MIUR con D.M. 23/09/2013 G.U. 242 del 15/10/2013) di Modica.</i> <i>Luogo del conseguimento: Modica</i>	
		TOTALE VOTO TITOLI CULTURALI	9.50

Relativamente ai Titoli culturali di cui al punto A.3 della Tabella A di cui al D.M. 138/2017, che recita "Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005", la ricorrente evidenzia come i n. 2 diplomi di specializzazione biennale dichiarati nella domanda di partecipazione (120 CFU, 3000 ore

ciascuno) e descritti in Tabella vengano valutati con un punteggio di 1,50 ciascuno, per un totale di n. 3,00 punti.

Invero, la Tabella A di cui al D.M. 138/2017 fa riferimento all'Allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Tale allegato, essendo stato emanato quasi venti anni fa, riconosce esclusivamente i diplomi di specializzazione emessi da Atenei/Enti che, all'atto di emissione del Decreto del 31 marzo 2005, erano abilitati dalla legge a poterli rilasciare.

Negli ultimi anni, infatti, molti altri Atenei sono stati autorizzati dalla legge a rilasciare i diplomi di perfezionamento di cui al punto A.3 e, pertanto, ne consegue che l'Allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della Scuola del 31 marzo 2005 debba essere considerato ormai superato e non più vincolante riguardo la valutazione degli Atenei legittimati a poter rilasciare i suddetti titoli e nell'elencazione dei titoli ammessi al punto A.3.

È di tutta evidenza quindi, che i diplomi di specializzazione conseguiti dalla ricorrente debbano essere considerati equivalenti a quelli indicati nel suddetto Allegato 4.

I.2.2. Quanto al computo dei titoli di servizio e professionali:

B		<u>Titoli di servizio e professionali</u>	Punteggio che avrebbe dovuto essere applicato
	B.6)	<p>Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. (Per un massimo di sei anni)</p> <p><i>Anno scolastico: 2005/2006</i> <i>Data inizio servizio/incarico:</i> 01/09/2005 <i>Data fine servizio/incarico:</i> 31/08/2006 <i>Istituzione scolastica:</i> 3° Circolo Didattico "Umberto di Savoia" di Trapani. <i>Provincia:</i> TRAPANI <i>Comune:</i> TRAPANI <i>Estremi dell'atto di conferimento:</i> Attestato prot. n.0000243/U-VII.5 del 12/01/2024 (vista Delibera n. 4 del verbale Collegio dei Docenti del 28/10/2005).</p>	Punti 0,75

	<p>B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015.</p> <p><i>Anno scolastico: 2006/2007</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2006</i> <i>Data fine servizio/incarico: 31/08/2007</i> <i>Istituzione scolastica: Istituto Tecnico Statale Commerciale e Turistico "Leonardo Sciascia" di Erice (TP).</i> <i>Provincia: TRAPANI Comune: ERICE</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Incarico prot.n. 5672 del 31/12/2006.</i></p>	Punti 0,75
	<p>B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015.</p> <p><i>Anno scolastico: 2009/2010</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2009 Data fine servizio/incarico: 31/08/2010</i> <i>Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali "Gesualdo Bufalino" di Trapani.</i> <i>Provincia: TRAPANI</i> <i>Comune: TRAPANI</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Incarico prot.n. 4909 del 15/09/2009.</i></p>	Punti 0,75
	<p>B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015.</p> <p><i>Anno scolastico: 2010/2011</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2010 Data fine servizio/incarico: 31/08/2011</i> <i>Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali "Gesualdo Bufalino" di Trapani.</i> <i>Provincia: TRAPANI</i> <i>Comune: TRAPANI</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Incarico prot.n. 6778 del 01/12/2010.</i></p>	Punti 0,75

	<p>B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015.</p> <p><i>Anno scolastico: 2011/2012</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2011 Data fine servizio/incarico: 31/08/2012</i> <i>Istituzione scolastica: Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Trapani.</i> <i>Provincia: TRAPANI</i> <i>Comune: TRAPANI</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Incarico prot.n. 2421 del 24/01/2012</i></p>	<p>Punti 0,75</p>
	<p>B.6) Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015.</p> <p><i>Anno scolastico: 2014/2015</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2014</i> <i>Data fine servizio/incarico: 31/08/2015</i> <i>Istituzione scolastica: Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Di Trapani.</i> <i>Provincia: TRAPANI</i> <i>Comune: TRAPANI</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Incarico prot.n. 9701/FP del 20/10/2014.</i></p>	<p>Punti 0,75</p>
	<p>B.7) Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. (Per un massimo di tre anni)</p> <p><i>La ricorrente ha ricoperto il suddetto incarico per complessivi 4 anni scolastici in due differenti istituti scolastici come segue:</i></p> <p><i>Anno scolastico di Nomina: 2001/2002</i> <i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2001</i> <i>Data fine servizio/incarico: 31/08/2003</i> <i>Istituzione scolastica: Circolo Didattico "Lombardo Radice" di Palermo.</i> <i>Provincia: PALERMO</i> <i>Comune: PALERMO</i> <i>Estremi dell'atto di conferimento: Attestato prot.</i></p>	<p>Punti 0,75 per 3 anni = Totale punti 2,25</p>

	<p><i>n.0001051/VII.5 del 15/01/2024 (visto il Verbale del Collegio dei Docenti del 14/09/2001).*</i></p> <p><i>*Art. 11, c. 2 – D.Lgs 297/1994, espressamente recita: “Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ...”.</i></p> <p><i>N.b.: la ricorrente ha ricoperto il suddetto incarico per due anni scolastici consecutivi presso il Circolo Didattico "Lombardo Radice" di Palermo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dal 01/09/2001 al 31/08/2002</i> - <i>dal 01/09/2002 al 31/08/2003.</i> <p>INOLTRE:</p> <p><i>N.b.: La ricorrente ha ricoperto il suddetto incarico per altri due anni scolastici consecutivi presso l'Istituto Professionale di Stato per I Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Gesualdo Bufalino” di Trapani, come segue:</i></p> <p><i>Anno scolastico di Nomina: 2008/2009.</i></p> <p><i>Data inizio servizio/incarico: 01/09/2008</i></p> <p><i>Data fine servizio/incarico: 31/08/2011</i></p> <p><i>N.b.: La ricorrente ha ricoperto il suddetto incarico per altri due anni scolastici consecutivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dal 01/09/2008 al 31/08/2009</i> - <i>dal 01/09/2009 al 31/08/2010.</i> <p><i>Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Gesualdo Bufalino” di Trapani.</i></p> <p><i>Provincia: TRAPANI</i></p> <p><i>Comune: TRAPANI</i></p> <p><i>Estremi dell'atto di conferimento: Attestato prot. n.0000582/U-VII.2 del 15/01/2024 (vista la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 05/09/2008). *</i></p> <p><i>*Art. 11, c. 2 – D.Lgs 297/1994, espressamente recita: “Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ...”.</i></p>	
	TOTALE VOTO TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO	6.75
	TOTALE VOTO TITOLI CULTURALI	9.50

		<i>TOTALE VOTO TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO</i>	6.75
		VOTO TOTALE TITOLI COMPLESSIVI	<u>16.25</u>

I.2.3 Relativamente ai **titoli di servizio e professionali** di cui al punto B.7 della Tabella A di cui al D.M. 138/2017 che recita, *“Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l’incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico. Per un massimo di tre anni.”*, la ricorrente richiede di vedersi attribuire punti n. 0,75 per tre anni, per un totale di punti 2,25, poiché ha svolto l’incarico di membro del Comitato di Valutazione per quattro anni scolastici, essendo stata nominata nell’a.s. 2001/2002 con mantenimento dell’incarico fino all’a.s. 2002/2003 presso il Circolo Didattico *“Lombardo Radice”* di Palermo (Estremi dell’atto di conferimento: Attestato prot. n.0001051/VII.5 del 15/01/2024, visto il Verbale del Collegio dei Docenti del 14/09/2001) ed essendo stata nominata nell’a.s. 2008/2009 con mantenimento dell’incarico fino all’a.s. 2009/2010 presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali *“Gesualdo Bufalino”* di Trapani (Estremi dell’atto di conferimento: Attestato prot. n.0000582/U-VII.2 del 15/01/2024 (vista la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 05/09/2008).

I.2.4 Inoltre, la ricorrente contesta altresì il mancato riconoscimento dei **titoli di preferenza** posseduti e dichiarati in domanda (*cfr. doc. n. 8 motivi aggiunti*), così come segue:

- essere figlia di invalido permanente sul lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato (nominativo del padre: Mirasolo Leonardo) - Ente: Assessorato del Lavoro e della Previdenza sociale – Ufficio provinciale del Lavoro di Trapani - Data: 02/10/1985 - Numero dell’atto: 31824;
- avere prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso - Ente: Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani - Data: 10/08/2016 - Numero dell’atto: 7418/IIC;
- avere n. 1 figli a carico.

I.3 È evidente che l'Amministrazione resistente sia incorsa in un errore manifesto, avendo attribuito alla ricorrente un punteggio titoli pari a 12,50 anziché un punteggio pari ad almeno 16,25, corrispondenti all'effettivo computo dei titoli dalla stessa dichiarati nella domanda di partecipazione;

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la valutazione dei titoli di studio e di servizio della ricorrente e il conseguente posizionamento in graduatoria risulta essere errato, illegittimo e deve essere annullato.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Ciò posto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate – che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente – giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati e/o della definitività del punteggio attribuito alla ricorrente (fermo restando il diritto della stessa alla partecipazione al corso intensivo di formazione), essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che la ricorrente, con l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, si vede collocata in posizione non conforme al punteggio cui invece avrebbe diritto, con ogni conseguenza in relazione all'attribuzione delle diverse sedi di presa di servizio.

L'adozione del provvedimento cautelare di rettifica del punteggio, dato dalla somma del ricalcolo dell'esito della prova scritta sulla base dei quesiti contestati nonché il ricalcolo dei titoli culturali, di servizio e professionali dichiarati della ricorrente e il conseguente riposizionamento della stessa nella graduatoria di merito, rappresenta lo strumento di tutela più opportuno per tutelare la posizione di parte ricorrente, in quanto la stessa si trova in una posizione in graduatoria deteriore rispetto a quella che, per titoli e merito, dovrebbe ricoprire.

In particolare, da quanto esposto con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti, è di tutta evidenza come i quesiti di cui alla prova scritta, oggetto di contestazione siano palesemente erronei, ambigui e/o inesatti nonché come il computo del punteggio titoli culturali, professionali e di servizio sia palesemente illegittimo di che, di conseguenza, la ricorrente ha diritto ad una revisione *in melius* del punteggio (prova scritta e titoli) relativo alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevante per l'Amministrazione, laddove concesso – nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia, previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in parte qua, con conseguente attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio finale, secondo quanto indicato nel ricorso principale e nei presenti motivi aggiunti, in relazione sia ai quesiti contestati di cui alla prova scritta sia alla valutazione dei titoli in relazione al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con

modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), secondo quanto esposto in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

In via istruttoria:

1) si formula espressa istanza di ricalcolo dei titoli dichiarati dalla ricorrente nella partecipazione al Corso Concorso.

2) si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) degli atti e/o verbali relativi ai lavori dell'Amministrazione in merito alle operazioni di calcolo dei punteggi titoli.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che trattasi di materia di pubblico impiego.

Roma 27 settembre 2024

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

**PELLEGRINI
QUARANTOTTI
I CRISTIANO**

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2024.10.03 17:38:56
+02'00'